

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, notifica all'amministrazione anziché all'avvocatura dello Stato, nullità, sanatoria per raggiungimento dello scopo

Qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato che la difende "ex lege", ciò determina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, e ciò peraltro solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (il Giudice accoglie la tesi difensiva della sanatoria per raggiungimento dello scopo legata alla valida costituzione - o meglio, instaurazione del giudizio di opposizione - dell'opponente, che ben vero ha eccepito la nullità della notificazione, lamentando la compressione del termine per depositare opposizione a soli 5 giorni, ma, pur anticipando l'eventuale interesse a una rimessione in termini, ha di fatto rinunciato a chiedere tale provvedimento nel corso dell'istruzione, difendendosi nel merito).

NDR: in senso conforme Cass. n. 17759 del 29/08/2011.

Tribunale di Roma, sentenza del 18.10.2019. n. 20027

...omissis...

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato *omissis*, il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, conveniva innanzi al Tribunale di Roma, *omissis* per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dei motivi espressi con il presente atto di opposizione e di quelli che si fa riserva di proporre ulteriormente entro il termine che si vorrà concedere, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., perché non ritualmente notificato entro il termine di cui all'art. 643 c.p.c.. Nel merito, voglia dichiarare l'infondatezza della domanda, così come proposta ex adverso e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo, con ogni conseguenza in ordine al riparto delle spese, dei giudizi e degli onorari della presente causa".

Si costituiva in giudizio la convenuta Società contestando in toto le affermazioni di controparte in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto, essendo l'opposizione proposta con meri intenti dilatori dato l'espresso riconoscimento operato della debenza di ben 88.567,13 euro sui 90.471,12 oggetto del decreto ingiuntivo notificato e deducendo che tutti i motivi di opposizione sollevati fossero peraltro completamente infondati.

L'opposizione è solo parzialmente fondata e in tali limiti va accolta.

Quanto all'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità della notificazione effettuata a mezzo posta senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario e per aver notificato lo stesso direttamente presso la sede dell'amministrazione convenuta anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, tale eccezione è infondata. *omissis* Se è indubitabile che la notificazione andava effettuata alla sede dell'avvocatura, tale difetto di notifica non determina l'inefficacia del decreto ma solo, a determinate condizioni, l'applicabilità dell'art. 650, c.p.c.

Invero, come recentemente affermato dalla Corte di legittimità (Sentenza n. 17759 del 29/08/2011), qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato che la difende "ex lege", ciò determina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, e ciò peraltro solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione.

Pertanto, in tal senso, va accolta la tesi difensiva della sanatoria per raggiungimento dello scopo legata alla valida costituzione (o meglio, instaurazione del giudizio di opposizione) dell'opponente, che ben vero ha eccepito la nullità della notificazione, lamentando la compressione del termine per depositare opposizione a soli 5 giorni, ma, pur anticipando l'eventuale interesse a una rimessione in termini, ha di fatto rinunciato a chiedere tale provvedimento nel corso dell'istruzione, difendendosi nel merito.

omissis

Quanto alle spese del giudizio, le stesse devono essere poste a carico del Ministero, che se avesse realmente voluto ben avrebbe potuto spontaneamente pagare la somma ingiunta nei limiti in cui era dovuta, anziché procrastinare il pagamento con il pretesto di una piccola divergenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo *omissis*; condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali al pagamento, in favore *omissis* della somma complessiva di € 88.567,13, oltre interessi legali dal 13 maggio 2015 al saldo; condanna il predetto Ministero alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese legali, che liquida *omissis*.